RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

# Art. 50

## Diritto a pensione dei figli in mancanza della vedova o del vedovo. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra

*Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.*

Abrogato dal 1 gennaio 1987 · versione 14

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra |
| Estremi | Legge 18 marzo 1968, n. 313 |
| Titolo | V — Dei i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-50-diritto-a-pensione-dei-figli-in-mancanza-della-vedova-o-del-vedovo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it